

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA ECONOMICA COMUNALE PERMANENTE

INDICE - SOMMARIO

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 – ORGANI
- ART. 4 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 5 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE REALTA' ECONOMICO-SOCIALI
- ART. 6 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE SETTORIALI
- ART. 8 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE SETTORIALI
- ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 10 – PRESIDENTE
- ART. 11 – GRUPPI DI LAVORO
- ART. 12 – APPROVAZIONE E MODIFICHE

ART. 1 - PREMESSA

- 1.1 E' istituita la "Conferenza Economica Comunale permanente" ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale. La Conferenza nella sua collegialità è rappresentativa delle realtà interessate allo sviluppo economico del paese.

ART. 2 – FINALITA'

- 2.1 La Conferenza Economica è luogo di confronto e collaborazione fra associazioni, enti e organizzazioni sensibili alle problematiche economiche.
- 2.2 E' compito della Conferenza:
 - a) coordinare le attività commerciali e favorire forme di cooperazione tra i cittadini e l'organizzazione dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
 - b) tutelare e promuovere lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, realizzare piani di sviluppo dell'edilizia industriale anche al fine di perseguire la bonifica del centro abitato, adottare iniziative atte a stimolare l'attività e favorirne l'associazionismo;
 - c) promuovere valutazioni e proposte su problematiche di carattere economico con riferimento alle attività presenti sul territorio comunale;
 - d) contribuire all'elaborazione di provvedimenti del Comune riferiti ad indirizzi o determinazioni connessi ad attività economiche;
 - e) promuovere studi ed indagini sulle problematiche di cui ai punti precedenti utilizzando, ove possibile, enti ed istituzioni operanti sul territorio;
 - f) essere occasione per valorizzare le risorse, favorendone il coordinato utilizzo e proponendo programmi ed iniziative, anche volti ad incentivare gli aspetti occupazionali.

ART. 3 – ORGANI

- 3.1 Sono organi della Conferenza Economica:

- L'Assemblea Generale
- Le Assemblee settoriali
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

4.1 L'assemblea generale è composta:

- a) dai rappresentanti delle realtà economico-sociali presenti sul territorio. Ai fini del presente regolamento si considerano rappresentanti delle realtà economico-sociali i rappresentanti delle associazioni di categoria (del commercio, dell'industria e dell'artigianato) e dei sindacati dei lavoratori; i rappresentanti delle associazioni dei consumatori; degli istituti scolastici e dell'Agenzia formativa; i rappresentanti di agenzie, associazioni o enti che si occupano a vario titolo di attività volte allo sviluppo economico/lavorativo del territorio, e che facciano richiesta di partecipazione all'assemblea;
- b) da due consiglieri comunali, dei quali uno di minoranza, designati dal Consiglio Comunale;
- c) dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle attività economiche.

4.2 Presidente è di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato alle attività economiche.

4.3 L'Assemblea può allargare le proprie convocazioni ad altre persone che, per interessi, conoscenze ed attività, possono dare un fattivo contributo alla trattazione dei vari temi proposti. Tali soggetti partecipano alle assemblee, senza diritto di voto.

ART. 5 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE REALTA' ECONOMICO-SOCIALI

- 5.1 All'inizio di ogni legislatura, nei termini previsti all'art. 6.5, l'amministrazione comunale, provvede a richiedere agli organismi di cui al precedente art. 4 punto a), in carica nella precedente legislatura, la designazione di un rappresentante effettivo e di un supplente. La designazione dovrà pervenire all'amministrazione comunale entro il giorno precedente alla prima riunione dell'assemblea generale.
- 5.2 La scelta dei rappresentanti delle realtà economico-sociali non è in alcun modo subordinata all'approvazione degli organi comunali.
- 5.3 Organismi diversi che svolgono attività analoghe sono ammessi a definire congiuntamente un unico rappresentante. Ogni rappresentante può essere, in caso di necessità, sostituito dal supplente su delega scritta del rappresentante stesso, da consegnarsi al presidente prima dell'inizio della seduta.
- 5.4 Gli organismi che entro i dieci giorni successivi alla prima riunione dell'assemblea generale non avranno provveduto alla designazione dei propri rappresentanti perdono il diritto ad esservi rappresentati, fino a quando non formulino - con comunicazione scritta inviata al Consiglio direttivo - la richiesta di farne nuovamente parte, con contestuale nomina dei propri rappresentanti, effettivo e supplente.
- 5.5 Qualora un rappresentante superi le due assenze ingiustificate consecutive all'assemblea generale o alle assemblee settoriali, il Consiglio direttivo provvede a comunicarlo all'organismo rappresentato, chiedendo la designazione di un nuovo rappresentante. In caso di mancata designazione in un termine ragionevole dalla richiesta, valgono le previsioni di cui al punto precedente.

ART. 6 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

6.1 L'assemblea generale ha il compito di:

- a) dare indicazioni sui piani di attività per l'attuazione delle finalità della Conferenza stessa, come definite sopra all'art. 2;

- b) nominare al suo interno il Consiglio direttivo;
- c) deliberare in ordine alle richieste di partecipazione da parte di nuove associazioni o enti;
- d) deliberare in ordine alle modifiche al presente regolamento, da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

- 6.2 L'assemblea generale viene convocata dal Presidente con avviso da far pervenire ai membri almeno 8 giorni prima della riunione con ogni mezzo idoneo, compreso l'invio di messaggi di posta elettronica. All'avviso deve essere allegato l'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente.
- 6.3 L'assemblea generale si riunisce di norma almeno una volta durante l'anno, e ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri che la compongono.
- 6.4 L'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, più il Presidente o un suo delegato. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti, salvo quelle di cui al punto d) del presente articolo, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti. Ogni membro ha diritto a un voto, anche qualora rappresenti più associazioni.
- 6.5 L'Assemblea rimane in carica per la durata in carica del Consiglio Comunale. Entro 3 mesi dalla convalida del nuovo Consiglio Comunale deve essere formata la nuova assemblea. Nelle more del rinnovo dei suoi componenti, la conferenza continua ad operare senza attenuazione dei poteri.
- 6.6 La convocazione della prima Assemblea generale della Conferenza Economica è disposta dal Sindaco o suo delegato, ed è presieduta dallo stesso o da suo delegato.

ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE SETTORIALI

- 7.1 Le assemblee settoriali sono due, l'Assemblea del commercio, e l'Assemblea dell'Industria e Artigianato.
- 7.2 L'Assemblea del Commercio e dei servizi è composta, oltre che dai due consiglieri comunali e dal Presidente, dai membri dell'Assemblea Generale rappresentanti i seguenti organismi:
 - le associazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani di servizio, degli acconciatori ed estetisti.
 - le associazioni dei consumatori
 - i sindacati dei lavoratori del commercio
 - gli istituti scolastici e l'Agenzia formativa.
- 7.3 L'assemblea dell'Industria e Artigianato è composta, oltre che dai due consiglieri comunali e dal Presidente, dai membri dell'Assemblea Generale rappresentanti i seguenti organismi:
 - le associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato
 - i sindacati dei lavoratori
 - gli istituti scolastici e l'Agenzia Formativa, Agenzia Lumetel .
- 7.4 Le assemblee settoriali possono allargare le proprie convocazioni ad altre persone che, per interessi, conoscenze ed attività, possono dare un fattivo contributo alla trattazione dei vari temi proposti. Tali soggetti partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

ART. 8 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE SETTORIALI

- 8.1 Le assemblee settoriali hanno il compito di:
 - a) perseguire le finalità di cui all'art. 2, relativamente al proprio settore di competenza;
 - b) costituire gruppi di lavoro *pro-tempore* per l'attuazione delle finalità suddette, individuandone altresì gli ambiti di intervento prioritario.

- 8.2 Le assemblee settoriali stabiliscono il calendario delle proprie riunioni in base alle necessità della loro attività; le convocazioni verranno effettuate conformemente a quanto previsto all'art. 6.2.
- 8.3 In materia di regolarità della costituzione, di adozione delle delibere e di durata in carica, vale quanto previsto all'art. 6, punti 4 e 5.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio direttivo viene nominato nel corso della prima assemblea generale, ed è composto da un rappresentante del settore del commercio e/o dal suo supplente, un rappresentante del settore industria e artigianato e/o dal suo supplente, un dipendente dell'ente comunale, il Presidente.
- 9.2 Il Consiglio direttivo ha il compito di:
- a) nominare un segretario (dipendente dall'ente comunale) con il compito di curare la convocazione delle assemblee, redigerne l'ordine del giorno, predisporre la documentazione necessaria per i lavori delle stesse, nonché redigere i relativi verbali;
 - b) verificare le designazioni dei rappresentanti delle realtà economico-sociali di cui all'art. 5, e richiederne la sostituzione in caso di assenze ingiustificate;
 - c) curare la diffusione dell'informazione sulle attività della Conferenza Economica e dei gruppi di lavoro.
- 9.3 Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, con le modalità di cui all'art. 6.2, in ragione delle necessità operative, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

ART. 10 – PRESIDENTE

- 10.1 Presidente della Conferenza Economica, nonché delle sue assemblee e del Comitato direttivo, è di diritto il Sindaco o l'Assessore delegato alle attività economiche.
- 10.2 Il Presidente ha il compito di:
- convocare le assemblee e presiedere allo svolgimento delle stesse;
 - convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
 - relazionare all'Amministrazione sulle indicazioni delle assemblee e sui progetti elaborati dai gruppi di lavoro;
 - rappresentare la Conferenza nei rapporti con i terzi.

ART. 11 – GRUPPI DI LAVORO

- 11.1 I Gruppi di lavoro hanno il compito, nell'ambito delle priorità indicate dalle assemblee della Conferenza Economica, di analizzare, progettare e promuovere iniziative tese a favorire lo svolgimento delle funzioni della Conferenza.
- 11.2 A seguito della sua costituzione, da parte delle Assemblee settoriali, il gruppo di lavoro provvede alla nomina di un coordinatore, con il compito di relazionare all'assemblea sullo stato di avanzamento dei lavori.

ART. 12 – APPROVAZIONE E MODIFICHE

- 12.1 L'approvazione del presente Regolamento e le sue eventuali modifiche sono di competenza del Consiglio Comunale.